28742-18

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

PROPRIETA'

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Luigi Giovanni LOMBARDO - Presidente

Antonio ORICCHIO - Consigliere

Ubaldo BELLINI - Consigliere rel.

Antonio SCARPA - Consigliere

Luca VARRONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

RG. 9016/2014

Cron. 28742

Rep. 61

CC. 19/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 9016-2014 proposto da:

e rappresentati e difesi dagli Avvocati e ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ROMA

- ricorrenti -

contro

, , ,

, e , rappresentati e difesi dagli Avvocati TORQUATO TASSO e , ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ROMA,

- controricorrenti -

e contro

- intimata -

copia comunicata ai sensi dell'art 133 cpc

ord 17/7/18

avverso la sentenza n. 2464/13 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

OMISSIS

OMISSIS

Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla non fondatezza del suddetto motivo, cui si aggiunge il richiamo al principio di recente affermato da questa Corte, proprio con riferimento al risarcimento del danno esistenziale, secondo cui non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione,

sia pure su basi equitativa o per presunzioni (Cass. sez. un. n. 17550 del 2017).

OMISSIS

OMISSIS

5.3. - Tali affermazioni sono del tutto coerenti con i principi espressi da questa Corte. Vero che, di recente, essa ha affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. sez. un. n. 2611 del 2017; conf. Cass. n. 20445 del 2017). Vero tuttavia anche che (con riferimento a fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente) questa Suprema Corte ha statuito che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno esistenziale (sembrando in realtà, come anche nella fattispecie, «non distinguersi tra il dovere di allegazione dell'esistenza di un

danno non patrimoniale e la possibilità di una liquidazione del danno su base equitativa e/o presuntiva») «non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni» (Cass. n. 17550 del 2017; cfr. tra le tante Cass. n. 583 del 2016; Cass. n. 336 del 2016; Cass. n. 22285 del 2015).

Pertanto, questa Corte ha riaffermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato *in re ipsa* ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del 2018).

Orbene, nella specie, non essendo stato allegato in modo circostanziato e specifico, nell'atto introduttivo del giudizio, il *quid* del danno esistenziale, esattamente la Corte territoriale ne ha escluso la risarcibilità.

6. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida

in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 09 NOV. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI